



# COMUNE DI NONE

Città Metropolitana di Torino

## PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

in zona "I33 - I32- R63 - Via Stazione – Corso Castello"



artt. 43 e segg, L.R. n°56 05/12/1977 e ss.mm. e ii.

PROPRIETA': TUNINETTI Antonella (C.F. TNN NNL 67R60 L219K)  
GALLACE Raffaele (C.F. GLL RFL 58B05 D988A)

## CONVENZIONE EDILIZIA

(allegata alla delibera della Giunta comunale n. .... del.....)

LA PROPRIETA'

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

IL PROGETTISTA

  
  
\_\_\_\_\_

**Segue la formulazione introduttiva della Convenzione nelle forme stabilite dal Notaio.**

- Tra il COMUNE DI NONE con sede in None – Piazza Cavour n. 9 – C.F. 85003190015 – Partita IVA 02393730011 - qui rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata – Urbanistica.....

E

- TUNINETTI Antonella, nata a Torino il 20.10.1967 – C.F. TNN NNL 67R60 L219K – residente a None in Via Stazione n. 6;
- GALLACE Raffaele, nato a Gerocarne (VV) il 05.02.1958 – C.F. GLL RFL 58B05 D988A – residente a None in Via Torino n. 31

PREMESSO

- che i signori:

TUNINETTI Antonella è proprietaria dei seguenti terreni in Corso Castello:

- ✓ Fg. 27 mappali 552, 2504, 2506 per complessivi Mq. 217 compresi in Z.T.O. del vigente P.R.G.C. del Comune di None “I33 – residenziale di completamento e di nuovo impianto”;
- ✓ Fg. 27 mappali 562, 1054, 563, 921, 564, 565 per complessivi Mq. 632 compresi in Z.T.O. “I32 - residenziale di completamento e di nuovo impianto”;
- ✓ Fg. 27 mappale 1027 di Mq. 585 compresi in Z.T.O. “R63 – residenziale di ristrutturazione edilizia”;

GALLACE Raffaele è proprietario dei seguenti terreni in Via Stazione / Corso Castello:

- ✓ Fg. 27 mappale 551 di Mq. 146 compreso in Z.T.O. “I33 – residenziale di completamento e di nuovo impianto” posto in Via Stazione;
- ✓

- Che i suddetti Sigg. TUNINETTI Antonella e GALLACE Raffaele hanno presentato al Comune di None un Piano Esecutivo Convenzionato, di seguito denominato P.E.C. ai sensi dell'articolo 43 della Legge Regionale n. 56/77, per l'utilizzazione dei terreni di proprietà, siti in None, come sopra descritti;
- Che il suddetto P.E.C. si inquadra nelle previsioni del vigente P.R.G.C. con particolare riferimento all'art. 16 delle relative Norme Tecniche di Attuazione;
- Che relativamente al presente P.E.C. si è espressa la Commissione Urbanistica Consiliare, nella seduta del 13.05.2021;
- Che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata - Urbanistica, in data ..... ha accolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della L.R. n. 56/77 e ss.mm.e ii., il presente P.E.C.

- Che il presente P.E.C. è stato depositato presso l'Ufficio Segreteria per un periodo di 15 giorni, dal ... al .... senza che nel corso dei successivi 15 giorni pervenissero osservazioni e/o proposte scritte, come certificato dal Segretario Comunale in data ....;
- che, esperita la procedura di legge il P.E.C. di cui sopra è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale n. .... del .....
- che la suddetta Deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il giorno ....., oppure, ...che la suddetta deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva;

#### QUANTO SOPRA PREMESSO

da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti convengono e stipulano quanto segue:

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART.1

La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante della presente convenzione.

##### ART.2

#### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato sui terreni siti nel Comune di None comprendenti i mappali n. 552, 2504, 2056, 562, 1054, 563, 921, 564, 565, 1027, del Foglio 27 di proprietà della Sig.ra TUNINETTI Antonella e mappale 551 del Fg. 27 di proprietà del sig. GALLACE Raffaele ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

##### ART. 3

#### ELABORATI DELLO STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Gli elaborati del P.E.C. sono stati redatti secondo le prescrizioni dell'art. 39 della L.R. 56/77 e constano di:

- Tav. 1 – ESTRATTI CON SOVRAPPOSIZIONI:
  - ✓ Estratto di mappa in scala 1:1.500;
  - ✓ Estratto di P.R.G.C. in scala 1:2.000;
  - ✓ Vista aerea in scala 1:1.000;
- Tav. 2 – VERIFICA AREE:
  - ✓ Planimetria scala 1:200;
- Tav. 3 – OPERE IN PROGETTO E AREE IN DISMISSIONE:
  - ✓ Planimetria in scala 1:200;
- Tav. 4 – OPERE DI URBANIZZAZIONE E TIPOLOGIE EDILIZIE:

- ✓ Sezioni e particolari costruttivi;
- ALLEGATO 1:
  - ✓ verifiche planovolumetriche;
  - ✓ calcoli e verifiche standard urbanistici e di P.R.G.C.;
- ALLEGATO 2:
  - ✓ Relazione illustrativa e finanziaria;
- ALLEGATO 3:
  - ✓ Computo metrico Opere di urbanizzazione primaria;
- ALLEGATO 4:
  - ✓ capitolato speciale d'appalto;
- BOZZA DI CONVENZIONE;
- RELAZIONE IDROGEOLOGICA;
- PROGETTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO di ENEL SOLE;

Di tutti gli atti costituenti il P.E.C., i comparenti dichiarano di avere piena conoscenza e per loro espressa volontà e col mio consenso, non vengono allegati al presente atto ma rimangono depositati presso il Comune di None inseriti nella raccolta in originale delle deliberazioni della Giunta Comunale, allegati alla Delibera della Giunta Comunale n. ....del.....

## TITOLO II

### ONERI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE

#### ART. 4

#### OPERE E ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:

##### TEMPI DI REALIZZAZIONE E PROGETTI

I soggetti attuatori si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere tutti gli oneri di realizzazione e attuazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del D.P.R.380/2001 e s.m.i, a scomputo totale dell'onere di urbanizzazione primaria, da dismettere congiuntamente alle relative aree al patrimonio comunale per Mq. 617,05 (parcheggio pubblico, verde, marciapiede, eco-punto), e da mantenere in proprietà privata da assoggettare ad uso pubblico per Mq. 93,48 (marciapiede e verde):

- a. Opere di risanamento e sistemazione del suolo per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
- b. Sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici in progetto; spazi di sosta e di parcheggio; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti; attrezzature per il traffico; segnaletica;
- c. Rete di impianti per lo smaltimento delle acque meteoriche;

- d. Spazi attrezzati e verde pubblico di quartiere;
- e. Reti e impianti della pubblica illuminazione per gli spazi pubblici;
- f. Area per eco-punto per la raccolta differenziata dei rifiuti;

Dette opere, quantificate dai soggetti attuatori con Computo Metrico Estimativo in €. 69.684,72, oltre ad IVA per legge, verranno eseguite direttamente a cura e spesa dei proponenti stessi, ai sensi dell'art.16 del D.P.R.380/2001 e s.m.i ed ultimate nel termine stabilito al successivo capoverso.

La valutazione del costo delle opere in programma è effettuata dai proponenti attraverso computo metrico estimativo redatto sulla base dell'ultimo prezziario opere pubbliche della Regione Piemonte, accettata dall'Ufficio Tecnico Comunale e approvata dalla Giunta Comunale.

Essendo gli oneri d'urbanizzazione primaria da corrispondere inferiori all'importo delle opere realizzate a scomputo dai soggetti attuatori, nulla è dovuto in sede di rilascio dei singoli permessi edilizi.

Ove il costo delle opere di urbanizzazione primaria eseguite direttamente dai proponenti ecceda l'onere forfettariamente valutato dagli uffici, ai proponenti stessi o aventi causa, non è dovuto alcun rimborso, compenso o scomputo da altri oneri a qualsiasi titolo determinati.

Sarà consentito lo scomputo delle opere di urbanizzazione primaria nella misura del 100% dell'importo dovuto.

Nel dettaglio, le opere a scomputo sono:

1) AREA POSTA ALL'ANGOLO TRA VIA STAZIONE E CORSO CASTELLO

- a. Ampliamento sede viaria veicolare mediante arretramento marciapiede esistente;
- b. Realizzazione di aiuola verde, compresa di essenze arboree di media altezza;
- c. Fornitura e posa di n.1 panchina;

2) PIAZZALE POSTO SU CORSO CASTELLO

- a. Realizzazione di n. 15 stalli per parcheggio pubblico su blocchetti prefabbricati traforati per inerbimento;
- b. Realizzazione corsia di manovra veicolare in asfalto compresa di griglie di raccolta acque piovane;
- c. Realizzazione di aiuole verdi mediante cordoli in calcestruzzo prefabbricato, comprese essenze arboree di media altezza;
- d. Individuazione di n. 2 aree "relax", corredate di complessive n. 4 panchine;
- e. Realizzazione di marciapiede in blocchetti in calcestruzzo prefabbricato;
- f. Realizzazione area per collocazione di n. 5 cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti;

- g. Realizzazione impianto di illuminazione pubblica, mediante fornitura e posa di n. 3 punti luce a palo da allacciare su rete pubblica esistente.

Le suddette opere dovranno essere conformi, per dimensione e caratteristiche, a quanto descritto nelle tavole grafiche a corredo del P.E.C. e meglio dettagliate nel computo metrico; tuttavia saranno oggetto di specifico progetto esecutivo e di miglior dettaglio nell'ambito di apposito Permesso di Costruire necessario per la realizzazione delle opere.

La realizzazione delle opere avverrà secondo le procedure di cui al comma 4 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le opere descritte ai punti 1 e 2 del presente articolo, dovranno essere interamente realizzate entro la data di rilascio dell'agibilità del primo dei fabbricati previsti su Via Stazione.

L'inizio delle suddette opere potrà avvenire fin dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, previo rilascio del relativo Permesso di Costruire.

Applicando le aliquote per urbanizzazione primaria attualmente vigenti sulla base della volumetria individuata nel P.E.C. risulta:

- basso fabbricato uso ufficio / locale commerciale su Via Stazione:  
 $\text{mq. } 160,165 \times \text{€/mq. } 75,70 = \text{€. } 12.124,49 \quad (5.181,19 \text{ €} + 6.943,30 \text{ €})$
- fabbricato uso terziario su Corso Castello:  
 $\text{mq. } 574,40 \times \text{€/mq. } 37,86 = \text{€. } 21.746,78$

Le opere, come sopra descritte, ad avvenuta loro realizzazione e previo formale certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 9, verranno dismesse al patrimonio del Comune di None per Mq. 617,05 (parcheggio pubblico, verde, marciapiede, eco-punto), e mantenute in proprietà privata da assoggettare ad uso pubblico per Mq. 93,48 (marciapiede e verde), così come meglio evidenziato nelle Tavole grafiche.

## ART. 5

### OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DESCRIZIONE E ONERI PER L'ESECUZIONE

I soggetti attuatori, non effettuando alcuna opera di urbanizzazione secondaria, si obbligano per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo a versare gli oneri di urbanizzazione secondaria quantificati in via preventiva in €.6.053,18, per applicazione dell'importo unitario vigente al momento del rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi.

Tale importo, calcolato in termini analitici dovrà essere versato per intero dai soggetti attuatori.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria verrà eseguita dal Comune di None.

Le opere di urbanizzazione secondaria saranno realizzate direttamente dal Comune, al quale i soggetti attuatori verseranno quanto dovuto per gli oneri di urbanizzazione secondaria determinati in funzione della vigente Deliberazione del Consiglio Comunale.

Le opere di urbanizzazione secondaria per le quali viene versato il contributo, saranno eseguite dal Comune in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio, all'apporto di nuovi contributi da parte del P.E.C. ed alla espansione degli insediamenti.

Il Comune si riserva la facoltà di impiegare i contributi previsti dal presente articolo anche nella esecuzione di una sola opera organica di urbanizzazione secondaria.

#### ART. 6

##### CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - GARANZIE - RIMBORSI E REVISIONI ONERI

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 della Legge n. 10 del 28.10.1977 e T.U. di cui al D.P.R. n. 380/01 e ss.mm. e ii.

Resta inteso che il Contributo è a carico dei richiedenti del Permesso di Costruire, per ogni autonomo intervento edilizio e pertanto ogni determinazione al riguardo deve essere intrapresa in relazione alle disposizioni vigenti all'atto della domanda.

#### ART. 7

##### CESSIONE AREE - OPERE PER URBANIZZAZIONE E STANDARDS

I soggetti attuatori del P.E.C., in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 16 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., si obbligano per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo a cedere le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade pubbliche, marciapiedi, parcheggi pubblici, area a verde, eco-punto, illuminazione pubblica, fognature), così come descritte nell'art. 4 della presente Convenzione ed indicate nella tavola n. 3/4 del P.E.C., per una superficie complessiva di mq. 617,05.

Tutti i terreni verranno ceduti gratuitamente in proprietà al Comune di None, liberi da persone o da cose, da liti pendenti e da trascrizioni di pregiudizio, con le più ampie garanzie e con formale rinuncia a ogni diritto di retrocessione o restituzione, dopo l'avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione sopra descritte, previo collaudo.

Con il passaggio di proprietà di aree ed opere viene trasferito, a carico del Comune, l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria, sgombero neve.

Effettuato il passaggio di proprietà dai soggetti attuatori al Comune, la riscossione di eventuali contributi spetta esclusivamente a quest'ultimo.

Le spese dell'atto di cui sopra nonché gli oneri derivanti dalle pratiche di frazionamento delle aree sono a totale carico dei soggetti attuatori.

#### ART. 8

##### MONETIZZAZIONE / DISMISSIONE DI AREE A SODDISFACIMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI

La quantità di aree destinate a servizi che vengono dismesse, assomma a mq. 617,05, destinate a parcheggio pubblico, verde, marciapiede, eco-punto.

La dismissione delle aree a servizi, così come individuate nel presente articolo, in base alla volumetria prevista dal P.E.C. ed in accordo con quanto stabilito dalle N.T.A. di P.R.G.C., risulta inferiore al quantitativo minimo fissato dall'art. 21 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i. e pertanto i soggetti attuatori, al fine di raggiungere tale standard urbanistico minimo, monetizzano un importo di aree pari a mq. 419,75 (328,23 mq + 52,41 mq + 39,11 mq).

L'ammontare della monetizzazione, in applicazione del corrispettivo a mq. determinato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale è pari ad €. 10.384,48 ed è stato versato alla Tesoreria Comunale che ha rilasciato la quietanza n. ....in data .....

I soggetti attuatori non avranno diritto al rimborso di quanto versato qualora rinunciassero a tutto od in parte alla realizzazione del P.E.C..

Qualora risultassero in sede di rilascio di ciascun titolo abilitativo edilizio degli incrementi di volume o superfici, tali da determinare un aumento della dotazione di servizi, la differenza rispetto quanto già versato, dovrà essere corrisposta al Comune preventivamente al rilascio dei titoli stessi.

#### ART. 9

##### COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Le opere di urbanizzazione realizzate in dipendenza del presente atto, saranno soggette a certificato di regolare esecuzione, anche frazionato per ciascuna delle edificazioni previste nel P.E.C. (uffici su area I32 e su area R63).

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere preventivamente approvato dal Comune di None con apposita determinazione del Responsabile del Servizio competente, che si riserva di valutare le opere realizzate.

L'approvazione del certificato di regolare esecuzione è condizione imprescindibile per l'inoltro della Segnalazione Certificata di Agibilità per gli edifici previsti nel P.E.C..

I soggetti attuatori si impegnano a presentare l'istanza di Segnalazione Certificata di Agibilità soltanto dopo l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Tutte le spese di direzione lavori e di collaudo, sono a totale carico dei soggetti attuatori del P.E.C. o aventi causa, che le corrispondono direttamente.

#### TITOLO III

##### SERVITU', GARANZIE, SANZIONI E REVISIONI

#### ART. 10 – SERVITU'

Le aree ed opere così come evidenziate in tratteggio di colore blu nella Tavola n. 3/4 allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ....., rimarranno di proprietà privata dei soggetti attuatori o loro aventi causa a qualsiasi titolo, ma assoggettate a pubblico uso e potranno subire l'eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali o numeri civici, poste per necessità anagrafiche.



L'onere dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, lo sgombero neve e la pulizia delle suddette aree, nonché le responsabilità civili e penali, rimarranno a carico dei soggetti attuatori e loro aventi causa a qualsiasi titolo.

#### ART. 11

##### GARANZIE

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, i proponenti hanno costituito a favore del Comune di None polizza fidejussoria rilasciata dall'Agenzia di Carmagnola della Società Reale Mutua di Assicurazioni per l'importo di €.79.440,59, corrispondente all'importo delle opere da realizzare, compresa IVA per legge, oneri per la sicurezza, oneri per il collaudo, a carico dei proponenti.

L'importo garantito è comprensivo delle spese necessarie per il corretto attecchimento del verde pubblico previsto in progetto, come richiesto dagli organi comunali, per un importo di €.2.685,97 corrispondente al totale della sezione "aree verdi e arredi" del computo metrico – allegato 3, a cui il Comune potrà fare riferimento in caso d'inadempienza da parte del soggetto attuatore. Tutto il verde pubblico previsto in progetto al momento della dismissione, dovrà essere consegnato in perfetto stato manutentivo. Detta garanzia potrà essere ridotta in proporzione allo stato avanzamento dei lavori delle opere di urbanizzazione realizzate, previo eventuale collaudo parziale.

#### ART. 12

##### SANZIONI

Qualora gli adempimenti previsti ai precedenti articoli della presente convenzione non venissero rispettati nei tempi e nelle forme descritti, verranno applicate le seguenti sanzioni:

- per il mancato o ritardato pagamento del contributo di concessione si applica quanto previsto dall'art. 42 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. oltre all'incameramento della fideiussione;
- per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione nei termini previsti dalla presente Convenzione e comunque entro i termini di validità del relativo titolo abilitativo, si applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare delle opere portate a scomputo per ogni mese di ritardo, fino alla totale concorrenza della somma garantita;
- per la riscossione delle sanzioni si procederà con ingiunzione emessa dal Responsabile del Servizio a norma degli art. 2 e seguenti del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14.04.1910 n. 639.

#### ART. 13

##### RINUNCIA ALLA RETROCESSIONE DELLE AREE

La cessione / asservimento delle aree di cui ai precedenti articoli, qualora non contestuale alla firma della presente Convenzione, sarà accompagnata dalla formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione, anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le aree destinate

all'edificazione, non siano totalmente o parzialmente utilizzate dai soggetti attuatori, successori ed aventi causa.

#### ART. 14

##### ALIENAZIONE AREE DEL P.E.C.

Qualora i soggetti attuatori procedano alla alienazione delle aree oggetto del P.E.C., trasmetteranno agli acquirenti gli oneri di cui alla presente Convenzione, in particolare le servitù di cui all'art. 10. I Soggetti Attuatori e gli acquirenti restano solidamente responsabili con il Comune di tutti gli obblighi assunti.

#### ART. 15

##### TRACCIAMENTI

I proponenti si obbligano a tracciare a propria cura e spesa, le opere previste nel P.E.C., con l'apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria d'insieme del P.E.C. con gli opportuni riferimenti. Dell'avvenuto tracciamento dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, per gli eventuali controlli che si rendessero necessari.

#### ART. 16

##### OBBLIGHI DI PERMESSO DI COSTRUIRE

I soggetti attuatori dichiarano di avere piena conoscenza dell'obbligo di richiedere permesso di costruire per le opere da realizzarsi nell'ambito del P.E.C..

#### ART. 17

##### OBBLIGHI E SANZIONI PER CAMBI DI DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI

Le destinazioni d'uso stabilite nel P.E.C. dovranno, nella loro qualità e riparto, rimanere invariate per dieci anni dalla ultimazione dei lavori oggetto della concessione.

Mutamenti di destinazione d'uso, se ammissibili in riferimento a quanto previsto nelle N.T.A. del P.E.C., potranno essere autorizzati secondo le procedure previste dal P.R.G.C. e dalle disposizioni di legge vigenti.

Non saranno autorizzabili né sanabili mutamenti di destinazione d'uso che comportino una dotazione di aree per standard di servizi superiore a quella determinata ai sensi delle norme urbanistiche in vigore e superiore a quanto previsto dal P.E.C., salvo che il nuovo standard non possa essere reperito nell'ambito del perimetro del Piano Esecutivo Convenzionato stesso.

Mutamenti di destinazione d'uso non autorizzati che avvengano nel decennio a favore di destinazioni d'uso ammesse dal P.R.G.C. e dalle norme del P.E.C. saranno convenzionalmente sanzionati mediante il versamento al Comune della somma di € 15,00 per ogni mc. del volume delle parti dell'edificio oggetto dell'intervenuto cambiamento.

Il regime sanzionatorio convenzionale non esclude la possibilità di chiedere ed ottenere, se la domanda risulti conforme alle norme, specifico titolo abilitativo volto a mutare, con o senza opere, la destinazione, salvi i necessari eventuali adeguamenti delle aree a servizi e della misura degli oneri.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 18**

##### **PICCOLE MODIFICHE**

L'Amministrazione Comunale potrà consentire, su istanza dei soggetti attuatori, nell'ambito della legislazione vigente ed a proprio insindacabile giudizio, modifiche al P.E.C., che non ne alterino il contenuto e le caratteristiche generali.

#### **ART. 19**

##### **TRASCRIZIONE**

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Pinerolo a trascrivere il presente atto, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.

#### **ART. 20**

##### **SPESE DI UFFICIO**

Sono a totale carico dei Soggetti Attuatori le spese relative alla stipulazione, registrazione e trascrizione della presente Convenzione e dei conseguenti atti traslativi delle proprietà in essa previsti.

#### **ART. 21**

##### **ALTRE NORME**

La presente Convenzione ha la durata di anni 10 dalla data della stipula e cesserà di avere efficacia a tutti gli effetti, allo spirare di tale termine, senza la necessità di alcuna ulteriore formalità, essendo esclusa ogni possibilità di proroga.

Trascorso tale termine non potranno più essere presentate istanze per l'attuazione degli interventi previsti nel P.E.C. e per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dei soggetti attuatori e loro aventi causa si procederà ai sensi dei precedenti articoli.

#### **ART. 22**

##### **NORME DI RINVIO**

Per quanto non contenuto nella presente, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare alla Legge Urbanistica n.1150 del 1942 e

successive modifiche ed alla Legge Regionale Urbanistica n.56/77 e s.m.i. nonché al Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. .